CAMERA DEI DEPUTATI N. 2609-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **TERRANA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MISASI)

alla Presidenza il 19 giugno 1970

—

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concernente modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti d'istruzione secondaria

Presentata alla Presidenza il 3 luglio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 13 giugno 1969, n. 282, che regola il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, ha manifestato nella sua pratica attuazione un inconveniente, che è obiettivamente grave, se si fa riferimento alla esigenza di un puntuale e normale inizio dell'anno scolastico in ogni istituto e in ogni classe.

Il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, del quale il presente disegno di legge prevede la conversione in legge, si propone di eliminare o ridurre tale inconveniente.

Invero, la richiamata legge n. 282, al secondo comma dell'articolo 2, prevede che gli aspiranti ad un incarico a tempo indeterminato nelle scuole secondarie statali possano presentare domanda a due diversi provveditorati agli studi, ossia possano concorrere al conferimento degli incarichi in due diverse province.

Questa norma, se rappresenta una facilitazione per gli aspiranti agli incarichi, provoca, però, necessariamente la rinuncia ad una nomina per tutti quegli aspiranti che la conseguano in entrambe le province dove

hanno concorso. Sono queste rinunce, il cui numero è difficile prevedere *a priori*, che creano le lamentate difficoltà, anche perché ciascuna di esse può obbligare ad un rifacimento delle nomine, in considerazione del fatto che il posto si rende spesso disponibile in sedi già richieste da altri aspiranti, nel frattempo nominati in altra sede della provincia. Questa procedura, quindi, non solo ha causato complicazioni nel lavoro degli organi preposti alla attribuzione degli incarichi e delle sedi, ma soprattutto ha provocato ritardi notevoli nella definitiva assegnazione degli insegnanti alle classi, con grave danno della funzionalità della scuola.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 368, pertanto, si limita ad eliminare la possibilità, per gli aspiranti agli incarichi a tempo indeterminato, della doppia domanda, prescrivendo che è ammessa la presentazione della domanda in parola ad un solo provveditorato agli studi.

Va riconosciuto che la nuova regolamentazione può rappresentare un non trascurabile inconveniente per quanti aspirino al conferimento di un incarico e non riescano ad ottenerlo nella provincia dove abbiano concorso.

Questa difficoltà, tuttavia, è in realtà meno rilevante, sia pure limitatamente agli insegnanti che hanno già ottenuto nello scorso anno scolastico un incarico a tempo indeterminato e che presentino domanda per ottenere una modificazione dello stesso. Per essi infatti, non solo vale la norma all'articolo 9 della stessa legge n. 282, la quale prevede la facoltà di presentare domande di sistemazione in non più di altre cinque province quando fossero rimasti privi di posto, ma troverà applicazione, se il Parlamento ne approverà la conversione in legge, il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, anch'esso già all'esame della Camera. Il comma 4 dell'articolo 2 di quest'ultimo decreto-legge prevede per la maggioranza di questi insegnanti il mantenimento in servizio nell'ambito della stessa provincia, con utilizzazioni particolari, anche quando abbiano perduto il posto e non possano essere sistemati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 282.

Comunque sia, la giustificazione della nuova norma va soprattutto ricercata nel prevalente interesse che deve essere attribuito alla funzionalità della scuola, e più in particolare, nell'intento di evitare il grave danno didattico che deriva ai discenti a seguito della sostituzione, ad anno scolastico inoltrato, dei propri insegnanti; sostituzione che, stante il meccanismo delle nostre leggi e la struttura amministrativa, risulta difficile evitare altrimenti, nei casi sopra accennati.

L'articolo 2 del decreto-legge anticipa a data non posteriore al 31 ottobre di ogni anno il termine – già previsto al 1° dicembre – per la presentazione delle già citate domande di sistemazione in altre province per gli insegnanti rimasti privi di posto e si giustifica con la stessa esigenza di dare maggiore tempestività a tutte queste procedure.

L'articolo 3 prevede che la nuova disciplina regoli gli adempimenti in parola già per il prossimo anno scolastico 1970-'71 con l'obiettivo, che altrimenti già si manifesta irrangiungibile, di dare ad esso regolare inizio.

TERRANA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concernente modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.